

# **IL DDL DI RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE**

**APPROVATO DAL SENATO NELLA SEDUTA  
DEL 13 OTTOBRE 2015**



# **ELEMENTI ESSENZIALI DEL DISEGNO DI LEGGE**



**SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PERFETTAMENTE  
PARITARIO**

**REVISIONE DEL RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA STATO  
E REGIONI**

**ELIMINAZIONE DELLE PROVINCE DALLA COSTITUZIONE E  
SOPPRESSIONE DEL CNEL**



# **SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO**



**SOLO LA CAMERA DEI DEPUTATI CONFERISCE E REVOCA LA FIDUCIA AL GOVERNO**

**LA CAMERA È PROTAGONISTA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO SALVO LIMITATI CASI IN CUI LA FUNZIONE LEGISLATIVA È BICAMERALE**

**L'INTERVENTO DEL SENATO NEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO RACCORDA IL LEGISLATORE STATALE CON I LEGISLATORI REGIONALI**

# LA DIFFERENZIAZIONE DELLE CAMERE



**LA CAMERA È ORGANO CHE SI RINNOVA  
COMPLETAMENTE ALLA SCADENZA**

**IL SENATO È ORGANO I CUI MEMBRI SI RINNOVANO  
PERIODICAMENTE E PARZIALMENTE**



# ELEZIONE DEI SENATORI



**I SENATORI SONO ELETTI DAI CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, TENENDO CONTO DELLE SCELTE DEI CITTADINI**

**NESSUNA REGIONE PUÒ AVERE UN NUMERO DI SENATORI INFERIORE A DUE**

# COMPONENTI DEL SENATO



**IL SENATO È COMPOSTO AL MASSIMO DA 100 MEMBRI:**

**95 SENATORI SONO ELETTI CON METODO PROPORZIONALE DAI CONSIGLI TRA I PROPRI MEMBRI E, UNO PER REGIONE, TRA I SINDACI (74 MEMBRI CONSIGLIERI REGIONALI E 21 MEMBRI SINDACI) IN CONFORMITÀ ALLE SCELTE ESPRESSE DAGLI ELETTORI**

**FINO A 5 SENATORI POSSONO ESSERE NOMINATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER UN MANDATO DI SETTE ANNI NON RINNOVABILE**



# STATUS DEI SENATORI



**LA DURATA DEL MANDATO DEI SENATORI COINCIDE CON QUELLA DEI CONSIGLI REGIONALI DAI QUALI SONO STATI ELETTI**

**AI SENATORI NON SPETTA ALCUNA INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO**

**LE PREROGATIVE DELLO STATUS DEI DEPUTATI SI APPLICANO ANCHE ALLE ATTIVITA' PARLAMENTARI DEI SENATORI**

# LA FUNZIONE LEGISLATIVA PARITARIA



**IL SENATO E LA CAMERA DEI DEPUTATI ESERCITANO LA FUNZIONE LEGISLATIVA PARITARIA CON PROCEDIMENTO BICAMERALE SOLO IN ALCUNE MATERIE COME:**

**LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI**

**ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE**

**ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI REFERENDUM**

**ORDINAMENTO, FUNZIONI E LEGISLAZIONE ELETTORALE DI COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE**

**SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO**

**ATTRIBUZIONE ALLE REGIONI DI AUTONOMIA ULTERIORE RISPETTO A QUELLA ORDINARIA**



# IL NUOVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO PER LE LEGGI NON BICAMERALI



L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE È AVVIATO DALLA CAMERA CHE, DOPO L'APPROVAZIONE, TRASMETTE IMMEDIATAMENTE IL TESTO AL SENATO

SE IL SENATO DECIDE DI ESAMINARLO, PUÒ PROPORRE MODIFICHE AL TESTO E LA CAMERA PUÒ SCEGLIERE SE ACCOGLIERLE

LE PROPOSTE DI MODIFICA RIFERITE A PROGETTI DI LEGGE IN CUI È PREVISTA LA **«CLAUSOLA DI SUPREMAZIA»**, ADOTTATE DAL SENATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA, SONO SUPERABILI DALLA CAMERA SOLO CON MAGGIORANZA ASSOLUTA

L'ESAME DA PARTE DEL SENATO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI BILANCIO E DI QUELLI CON CUI È PREVISTA LA **«CLAUSOLA DI SUPREMAZIA»** È NECESSARIO MA I TEMPI DEL PROCEDIMENTO SONO RIDOTTI

# I TEMPI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO



**NEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO SONO INTRODOTTI SPECIFICI TERMINI PER SINGOLE FASI, ANCHE PER IL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DI DECRETI-LEGGE**

**SE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHIEDE UNA NUOVA DELIBERAZIONE ALLE CAMERE DI UN DDL DI CONVERSIONE DI UN DECRETO-LEGGE, IL TERMINE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE È DIFFERITO DI ULTERIORI 30 GIORNI (60 + 30)**

**IL GOVERNO PUÒ CHIEDERE IL «VOTO A DATA CERTA» PER ASSICURARE UNA CORSIA PREFERENZIALE (VOTAZIONE ENTRO 70 GIORNI) AI DISEGNI DI LEGGE ESSENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL SUO PROGRAMMA, CON L'ESCLUSIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI LEGGI (COME LE LEGGI ELETTORALI E QUELLE DI RATIFICA DEI TRATTATI)**



# **FOCUS: LE FUNZIONI DEL SENATO 1/2**



**RAPPRESENTANZA DELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI**

**FUNZIONI DI RACCORDO TRA LO STATO E GLI ALTRI ENTI DELLA REPUBBLICA (COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI)**

**VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE E DELL'ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

**VERIFICA DELL'IMPATTO DELLE POLITICHE UE SUI TERRITORI**

# **FOCUS: LE FUNZIONI DEL SENATO 2/2**



**PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI E DELLE POLITICHE UE**

**CONCORSO ALL'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI FUNZIONI:**

**RACCORDO TRA LO STATO, GLI ALTRI ENTI COSTITUTIVI DELLA REPUBBLICA E L'UNIONE EUROPEA**

**VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI DELLO STATO**

**ESPRESSIONE DI PARERI SULLE NOMINE DI COMPETENZA DEL GOVERNO**



# GARANZIE COSTITUZIONALI



**AUMENTO DEI QUORUM PER L'ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO: È ELETTO DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI. DAL QUARTO SCRUTINIO È SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA DEI TRE QUINTI E DAL SETTIMO SCRUTINIO QUELLA DEI TRE QUINTI DEI VOTANTI**

**PRIMA DELLA PROMULGAZIONE, LE LEGGI ELETTORALI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE AL GIUDIZIO PREVENTIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SU RICORSO DI ALMENO UN QUARTO DEI COMPONENTI DELLA CAMERA O DI ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI DEL SENATO**

**I MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE ELETTI DAL PARLAMENTO SONO SCELTI TRE DALLA CAMERA E DUE DAL SENATO**

**LO STATO DI GUERRA È DELIBERATO DALLA CAMERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA**

# EQUILIBRIO DI GENERE



**RAFFORZATO IL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI ACCESSO  
ALLE CARICHE ELETTIVE:**

**LE LEGGI ELETTORALI DELLE CAMERE PROMUOVONO  
L'EQUILIBRIO TRA DONNE E UOMINI NELLA RAPPRESENTANZA**

**EQUILIBRIO DI GENERE ANCHE NEGLI ORGANI REGIONALI IN  
BASE A PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE  
STATALE**



# **REVISIONE DEL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE TRA STATO E REGIONI**



**ELIMINATE LE COMPETENZE CONCORRENTI**

**MAGGIORE CHIAREZZA NELLA DEFINIZIONE DELLE  
COMPETENZE DELLO STATO, RAFFORZATE IN ALCUNE  
MATERIE (COME LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, LA  
CONCORRENZA E LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE)**

**COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI NELLE MATERIE  
NON RISERVATE IN VIA ESCLUSIVA ALLO STATO**

# CLAUSOLA DI SUPREMAZIA



**PER TUTELARE L'UNITÀ GIURIDICA O ECONOMICA DEL PAESE O L'INTERESSE NAZIONALE, SU PROPOSTA DEL GOVERNO, LA LEGGE PUO' INTERVENIRE IN MATERIE NON ATTRIBUITE DALLA COSTITUZIONE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO**



# REGIONALISMO DIFFERENZIATO



**FORME E CONDIZIONI DI AUTONOMIA ULTERIORI POSSONO ESSERE ATTRIBUITE ALLE REGIONI ORDINARIE E SPECIALI CON LEGGE BICAMERALE: NON È PIÙ RICHIESTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA PER L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE MA È STABILITA LA CONDIZIONE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLE REGIONI INTERESSATE**

# **ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIONI E DI ENTI LOCALI**



**INTRODOTTI INDICATORI DI COSTI E FABBISOGNI STANDARD PER PROMUOVERE CONDIZIONI DI EFFICIENZA PER LE FUNZIONI PUBBLICHE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE REGIONI**

**ESCLUSIONE DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PER GLI AMMINISTRATORI REGIONALI E LOCALI IN CASO DI ACCERTATO STATO DI DISSESTO DEGLI ENTI TERRITORIALI**

**LIMITE AGLI EMOLUMENTI DEI TITOLARI DEGLI ORGANI REGIONALI, NON SUPERIORI A QUELLI DEI SINDACI DEI CAPOLUOGHI DI REGIONE**



# ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA



**AUMENTATO A 150.000 IL NUMERO DI FIRME NECESSARIO ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE E INTRODOTTE GARANZIE PROCEDURALI PER ASSICURARNE IL SUCCESSIVO ESAME E L'EFFETTIVA DECISIONE PARLAMENTARE**

**ABBASSATO IL QUORUM PER LA VALIDITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO: SE RICHIESTO DA ALMENO 800.000 FIRMATARI IL QUORUM È FISSATO ALLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI ALLE ELEZIONI POLITICHE PRECEDENTI**

**INTRODOTTO L'ISTITUTO DEL REFERENDUM PROPOSITIVO E DI INDIRIZZO**